

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 3 del 12/01/2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID -19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Considerato che:

- ✓ si registrano segnali di costante aumento della diffusione del virus e che l'evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione;
- ✓ con proprie precedenti ordinanze n. 30, 31 del 2021 e n. 1 del 2022, è stata disposta la chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la ludoteca comunale, nonché la sospensione di tutte le manifestazioni, di qualsiasi genere, al chiuso o all'aperto che vedono coinvolti bambini e ragazzi frequentanti dalla scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado, le quali sono scadute il 10.01.2022;
- ✓ in particolare la disposizione relativa alla sospensione di tutte le manifestazioni, di qualsiasi genere, al chiuso o all'aperto che vedono coinvolti bambini e ragazzi frequentanti dalla scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado, nonché della ludoteca comunale, siano uno strumento valido per il contenimento del virus, per cui si ritiene opportuno prorogarne l'efficacia fino al 30.01.2022;
- ✓ pertanto, si rende opportuno adottare misure atte a tutelare la salute dei cittadini;

Dato atto che

- è dovere dell'amministrazione comunale adottare provvedimenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- restano, comunque, ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento;
- Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della pubblica incolumità.

Visti:

- Decreto-legge 5 gennaio 2022 n. 1
- Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229
- Decreto-legge 23 dicembre 2021 n. 221
- Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127
- I due Dpcm 12 ottobre 2021
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
- Visto art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza immediata:

- 1. sono sospese tutte le manifestazioni, di qualsiasi genere, al chiuso o all'aperto che vedono coinvolti bambini e ragazzi frequentanti dalla scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado;
- 1. La chiusura della ludoteca comunale;
- 2. restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.
- 3. La presente ordinanza è valida fino al 30 gennaio 2022;

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sardara e con ogni mezzo ritenuto idoneo per l'informazione alla cittadinanza; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Di inviare copia del presente provvedimento, all'ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Prefettura di Cagliari

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari, nella via Sassari 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Sardara, 12.01.2022

Il Sindaco Giorgio Zucca

